



## COMUNE DI CECINA

---

### **ORDINANZA DEL SINDACO n° 18 del 13/05/2021**

**Proponente: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo**

**Oggetto:**

**Limitazioni in merito alla vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e circoli privati**

### **Visti:**

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), L n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

### **RICHIAMATI:**

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- le successive delibere ministeriali di proroga dello stato di emergenza, in ultimo la delibera del Consiglio dei ministri 21/04/2021 con la quale è stata disposta fino al 31 luglio 2021, la “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Dato Atto che** con DPCM del 03.02.2021 ed il successivo D.L. 52/2021 è stata disposta la riapertura delle attività dei servizi di ristorazione e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché la vendita per asporto di cibi e bevande con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi medesimi in qualsiasi orario;

**Considerato** che tali riaperture sono comunque soggette al rispetto delle regole del distanziamento sociale di cui alle relative Linee Guida attuative del citato del D.L. 52 del 22 aprile 2021 adottate ai sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

**Preso atto**, come precisato, con nota del 08/05/2021, dalla Regione toscana congiuntamente alla Sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani, A.N.C.I., che per attività dei servizi di ristorazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 52/2001, devono intendersi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.;

**Rilevato** che la riapertura dei predetti locali rende necessario, anche in questa fase di perdurante emergenza sanitaria caratterizzata da un rilevante numero di avventori in prevalenza giovani, un rafforzamento delle misure dirette a garantire sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, nonché, in linea più generale, la tutela dell'ambiente e della vivibilità del contesto urbano spesso interessato dall'abbandono di rifiuti, in particolare modo di contenitori di vetro che vengono prelevati dai locali per la consumazione in strada e depositati incautamente nelle aree pubbliche, rappresentando oltremodo un pericolo per la pubblica incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;

**Ritenuto** di dover impartire ai medesimi pubblici esercizi ed ai circoli privati presenti su tutto il territorio comunale alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro;

**Evidenziato** che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a I clienti ammessi all'interno del locale,
- b I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio ed opportunamente delimitato;
- c I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

**Valutato** che tali misure limitative, in special modo inserite nell'attuale contesto epidemiologico, si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell'ambiente e della vivibilità urbana preservandola dall'incuria conseguente all'abbandono sconsiderato di rifiuti, specie di contenitori di vetro che maggiormente si prestano alla consumazione itinerante con imprevedibile abbandono e che rappresentano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;

**Visto** l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 bis e 7bis 1;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

**Dato atto** del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;

**Vista** la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

**Informato** il Prefetto di Livorno;

## **ORDINA**

Alle attività dei servizi di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.)) e ai circoli privati presenti su tutto il territorio comunale, per la **durata di trenta giorni decorrenti** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sempre nel dovuto rispetto delle regole di distanziamento sociale di cui alle relative linee guida attuative emanate ai sensi Linee Guida attuative del citato DPCM del D.L. 52 del 22 aprile 2021 adottate ai sensi dell'art. 1 comma 14 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020:

**1** Il **divieto di vendita, in contenitori di vetro**, di alcolici, superalcolici e qualsiasi altro genere di bevande;

**2** Il **divieto di somministrare** alcolici, superalcolici e altre bevande in contenitori di vetro;

### **SPECIFICA che**

Tali divieti non trovano applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a I clienti ammessi all'interno del locale,
- b I clienti seduti sia ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio ed opportunamente delimitato;
- c I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto in via principale di alimenti in vendita presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

### **DA ATTO che**

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

### **DISPONE altresì**

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- all'ufficio stampa del comune di Cecina per consentirne la massima divulgazione attraverso la stampa locale
- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale
- al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento

### **INFORMA che**

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

### **DISPONE**

di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune e sugli strumenti di comunicazione dell'Ente;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Livorno;
- Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- Regione Toscana;

IL SINDACO  
(Samuele Lippi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*